

**Accesso di partecipante a selezioni per la qualifica dirigenziale alla propria scheda di valutazione, e al quaderno degli scrutini degli altri concorrenti selezionati**

**Ricorrente: .....**

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento dei VV.FF.

**FATTO**

Il Dott. ....., funzionario direttivo del Corpo Nazionale del VV.FF. ha partecipato alle selezioni dirette alla promozione nella qualifica di I dirigente, ed, in relazione alla graduatoria redatta dall'Amministrazione, ha formulato un'istanza di accesso alla propria scheda di valutazione 2017, nonché ai “quaderno degli scrutini” degli altri concorrenti selezionati.

L'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso, con due provvedimenti, il secondo reso all'esito di una richiesta di riesame del ricorrente, ed avverso il rigetto della sua istanza di accesso il dott. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

Il Ministero resistente ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

**DIRITTO**

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, trattandosi di atti relativi ad una procedura comparativa cui l'istante ha preso parte, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/90.

La Commissione rileva, inoltre, che la circostanza principale posta a fondamento del diniego, in base alla quale sarebbe preclusa la facoltà di impugnare la graduatoria redatta all'esito della selezione, circostanza, peraltro, che lo stesso istante deduce essergli nota, non è ostativa all'esercizio del diritto di accesso, che nella specie deve essere, comunque, garantito, a prescindere dell'esistenza di un interesse di tipo difensivo in capo all'istante.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la società a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)